

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (76)656

Vol. 1976/0198

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 656 def.

Bruxelles, il 9 dicembre 1976

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo interno relativo al
finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità

RELAZIONE

sul funzionamento per l'esercizio 1975 del sistema di stabilizzazione
dei proventi d'esportazione istituito dalla Convenzione di Lomé

1. In conformità dell'articolo 29 dell'"Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità", la Commissione "elabora una volta all'anno una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema (di stabilizzazione dei proventi d'esportazione) esponendo in particolare l'incidenza del sistema sullo sviluppo economico dei paesi beneficiari e sull'evoluzione degli scambi con l'estero".

La decisione del Consiglio dei Ministri del 29 giugno 1976 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea prevede ugualmente un sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione del tutto analogo a quello istituito dalla Convenzione di Lomé. E' attualmente in corso e sarà completata prossimamente la prima applicazione del sistema a detti paesi e territori.

2. La presente relazione di sintesi riguarda l'applicazione del sistema per il 1975 agli Stati ACP firmatari della Convenzione di Lomé. Trattandosi della prima applicazione di un sistema totalmente nuovo e dato che i trasferimenti sono appena stati effettuati, nella presente relazione non sarà possibile fornire elementi relativi all'incidenza del sistema sullo sviluppo economico dei paesi beneficiari (ad eccezione di una valutazione dell'entità dei trasferimenti rispetto ai proventi d'esportazione) né alla sua incidenza sull'evoluzione degli scambi con l'estero.
3. L'elaborazione ed il successivo esame di tale relazione dovrebbero invece costituire una base per una serie di riflessioni sulle modalità di funzionamento del sistema e su alcuni dei suoi elementi che potrebbero eventualmente servire a precisarli meglio.

Si tratterà inoltre di valutare il sistema rispetto alle evoluzioni che si delineano nelle varie discussioni internazionali sui problemi per la soluzione dei quali è stato appositamente creato il sistema.

Per tale motivo la presente relazione avrà caratteristiche al tempo stesso retrospettive e prospettive. Le discussioni che questa relazione potrà eventualmente suscitare sono di grande importanza per la Commissione, nel senso che permetteranno di chiarire e facilitare, su numerosi punti, l'azione che dovrà svolgere in futuro come gestionaia del sistema.

4. Nella presente relazione, la Commissione esaminerà successivamente:

- il meccanismo di cooperazione con gli Stati ACP ed il suo funzionamento;
- la prima applicazione dei testi ed i relativi risultati;
- le prospettive ed i limiti del sistema.

°
° °

PRIMA PARTE: meccanismo di cooperazione con gli Stati ACP e relativo funzionamento

Capitolo primo: meccanismo di cooperazione

Paragrafo 1: la Commissione

5. La Commissione si è preoccupata, subito dopo la firma della Convenzione di Lomé, di creare vari meccanismi per una rapida attuazione del sistema. La prima decisione presa al riguardo è stata la costituzione, nell'ambito della Direzione "Operazioni" della Direzione generale dello sviluppo, di una divisione incaricata in particolare di compiti di concezione e di gestione connessi con il sistema.
6. Il primo problema da risolvere era di garantire la trasmissione dei dati statistici al servizio di gestione. Tenuto conto della lettera e dello spirito dei testi, in virtù dei quali i trasferimenti devono essere messi a disposizione degli Stati richiedenti il più rapidamente possibile dopo un crollo dei proventi d'esportazione (art. 19, par. 6 della Convenzione di Lomé), non era possibile attenersi alle tradizionali fonti statistiche, in quanto il ritmo di pubblicazione dei dati è generalmente incompatibile con un'esigenza di rapidità (1).

.../...

(1) Gli intervalli fra la fine dell'esercizio e la pubblicazione dei dati vanno da 6 mesi ad oltre tre anni.

7. E' stato quindi necessario creare circuiti ad hoc all'interno della Commissione e con gli Stati ACP (cfr. infra, n. 10). In quest'ultimo caso, l'obiettivo è stato realizzato mediante missioni in tutti gli Stati ACP potenzialmente interessati al sistema. Ovviamente, queste missioni sono state grandemente facilitate dalla presenza, negli ex SAMA, delle Delegazioni della Commissione che sono state strettamente associate ai lavori richiesti dal sistema. Col tempo, e man mano che le Delegazioni si insediavano negli Stati ACP diversi dai SAMA, il loro contributo al funzionamento del sistema ha continuato ad amplificarsi.
8. E' stata inoltre messa a punto una serie di altri elementi: formulari di notifica periodica e di domanda di trasferimento, distinte per il controllo della concordanza delle statistiche, dati del primo periodo di riferimento, calcolo dei coefficienti, cif/fob, formulari di proposte di trasferimento, convenzione di trasferimento, ecc.

Paragrafo 2: la Comunità

9. La Comunità ha continuato la messa a punto dei testi necessari per un funzionamento razionale del sistema:
- a) il 20 gennaio 1976, il Consiglio ha emanato un regolamento (1) che rende obbligatorio il meccanismo di notifica statistica mensile che gli Stati membri avevano già accettato di attuare fin dalla metà del 1975 nonostante la mancanza di una base giuridica. A norma dell'articolo 1 di detto regolamento "gli Stati membri trasmettono alla Commissione, alla fine di ogni mese, l'elenco delle importazioni effettuate nel corso del mese precedente, dei prodotti" ai quali si applica il sistema;
 - b) il 25 marzo 1976, il Consiglio ha stabilito una procedura di scambi di vedute con gli Stati membri sulle proposte di trasferimenti;

.../...

(1) Regolamento n. 158/76 del Consiglio (GU n. L 18 del 27.1.1976, pagg. 3+6).

- c) è stato infine emanato il regolamento finanziario del FES, i cui articoli 53 e 54 riguardano più in particolare il sistema. L'articolo 53, in particolare, fissa il principio secondo il quale i tassi di cambio da applicare per il calcolo in unità di conto europee sia per quanto riguarda il livello di riferimento sia per gli effettivi proventi sono i tassi medi dei periodi cui si riferiscono gli importi in questione.

Paragrafo 3: gli Stati ACP

10. Nel corso delle missioni in detti Stati, è stato rilevato che le amministrazioni o gli organismi responsabili del settore economico dei prodotti (1) disponevano in generale dei dati necessari con la periodicità auspicata. In linea di massima, la cooperazione con gli Stati ACP è stata organizzata in base all'intervento di un certo numero di persone (2) fisiche o giuridiche.

a) Uno o più corrispondenti incaricati di notifiche periodiche alla Commissione. I dati da notificare sono soprattutto i seguenti per ogni periodo coperto da un formulario:

- esportazioni totali del prodotto in questione (valori e quantità),
- esportazioni del prodotto nella Comunità (valori e quantità) (3),
- produzione commercializzata (quantità).

I corrispondenti dipendono generalmente da un Ministero, da organismi di prodotti o da servizi doganali.

b) Una persona autorizzata a firmare le domande di trasferimento, generalmente di rango ministeriale, o che agisce su delega del Ministro.

c) Una persona incaricata di procedere con la Commissione alla verifica della concordanza delle statistiche e alle eventuali consultazioni in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 4 b). Tale persona è in genere il corrispondente o un membro della rappresentanza dello Stato ACP interessato presso le Comunità.

.../...

(1) Generalmente del tipo "Cassa di stabilizzazione" o "Marketing Board".

(2) Rimanendo inteso che una persona può assumere varie funzioni o tutte.

(3) Ad eccezione dei paesi che beneficiano dell'articolo 17, par. 4 della Convenzione di Lomé.

d) Il rappresentante dello Stato ACP, autorizzato a firmare le convenzioni di trasferimento. I rappresentanti degli Stati ACP sono inoltre strettamente e continuamente associati, soprattutto mediante un'informazione costante, all'insieme di tale procedimento.

e) L'organismo destinatario dei fondi.

E' ovvio che questo schema non è rigido e può essere adattato ogni volta per tener conto delle condizioni e delle prassi proprie di ogni paese.

Paragrafo 4: il Gruppo degli Stati ACP

11. Il Gruppo degli Stati ACP ha istituito un comitato specializzato degli Ambasciatori per seguire l'attuazione del sistema. Un membro della sua segreteria è inoltre incaricato più particolarmente delle relazioni con i servizi competenti della Commissione.

°
° °

12. Quasi tutti gli elementi del sistema ora descritti esistevano già verso la metà del primo trimestre del 1976, epoca nella quale sarebbe iniziata la loro prova in occasione delle operazioni riguardanti i proventi d'esportazione riscossi dagli Stati ACP nel 1975. Si tratta ora di descriverne e valutarne il funzionamento.

Capitolo II: funzionamento del meccanismo di cooperazione

Paragrafo 1: informazione statistica

13. Per quanto riguarda gli Stati membri

a) per il periodo di riferimento, l'Istituto statistico delle Comunità europee, data la mancanza di statistiche propriamente comunitarie dei Nove per tutti gli anni da coprire (1971-1974), ha dovuto estrarre

.../...

dalle statistiche dell'ONU i dati relativi alle importazioni degli Stati membri dei prodotti disciplinati dal sistema. Questi dati, cif ed espressi in dollari USA, sono stati convertiti dai servizi della Commissione in valore fob per mezzo dei coefficienti cif/fob elaborati dall'ISCE;

- b) per il 1975 sono stati utilizzati i dati mensili notificati dagli Stati membri nell'ambito di una procedura empirica che sarebbe stata resa ufficiale dal regolamento del 20 gennaio 1976. Anche questi dati sono stati convertiti in valori fob e in base alle monete nazionali, in unità di conto europee.

14. Per quanto riguarda gli Stati ACP,

- a) i dati relativi al periodo di riferimento (1) sono stati generalmente raccolti sul posto o trasmessi in seguito alla Commissione;
- b) i dati relativi al 1975 sono stati ottenuti e trattati nello stesso modo. Dalla fine del 1975, è in funzione il meccanismo di notifica periodica, il cui funzionamento è soddisfacente nella maggior parte dei casi; la periodicità seguita è generalmente mensile (2).

15. Il bilancio per quanto riguarda l'informazione statistica è nell'insieme soddisfacente, nonostante sussista ancora una difficoltà per quanto riguarda uno Stato membro (3). Quanto agli Stati ACP, vanno messi in rilievo gli sforzi che essi compiono per assicurare un regolare flusso d'informazione, che prova l'interesse rappresentato da tale sistema per questi paesi. Grazie agli Stati ACP e agli Stati membri, la Commissione dispone mensilmente dei dati relativi ai prodotti disciplinati dal sistema, risultato non ancora ottenuto in alcuna parte del mondo. La Commissione si sforza di rimediare, con il concorso delle parti interessate, alle imperfezioni che permangono, soprattutto per quanto riguarda la regolarità della trasmissione dei dati.

.../...

(1) La Commissione ha anche cercato di raccogliere i dati per gli anni anteriori al 1971. Tali dati, riguardanti le esportazioni mensili (in quantità) sono infatti indispensabili per procedere con un minimo di rischio di errore al pagamento degli anticipi semestrali di cui all'articolo 19, par. 6 della Convenzione.

(2) Gli Stati ACP e la Commissione hanno convenuto che hanno diritto agli anticipi semestrali solo i paesi che adottano una periodicità mensile.

(3) Uno Stato membro incontra infatti difficoltà per la trasmissione alla Commissione, entro i termini regolamentari, delle importazioni di prodotti disciplinati dal sistema.

Paragrafo 2: trasferimenti: presentazione delle domande, istruzione dei fascicoli, liquidazione delle operazioni

16. Alla fine del febbraio 1976, la Commissione ha invitato gli Stati ACP a presentare entro il 15 marzo le loro richieste di trasferimento. Un altro passo con valore di richiamo è stato fatto 8 giorni dopo tale data. Tenuto conto del fatto che questa prima operazione doveva essere effettuata conciliando la necessità di rapidità dei trasferimenti e le difficoltà che uno degli Stati richiedenti poteva incontrare in questa fase iniziale, la Commissione, in collegamento con il Gruppo degli Stati ACP, ha per questo primo anno prolungato i termini sino alla fine di maggio ed oltre a favore di quei paesi che avevano annunciato a tempo debito la loro intenzione di presentare richieste. Per le richieste così ricevute si è proceduto al controllo delle statistiche, all'istruzione e alla preparazione delle operazioni di trasferimento.

§§ 1. Controllo della concordanza delle statistiche (1)

17. La Convenzione di Lomé stabilisce, alla fine dell'articolo 17, paragrafo 1, che "le statistiche prescelte per l'applicazione del sistema sono quelle che risultano dal controllo della concordanza tra le statistiche della CEE e quelle degli Stati ACP, tenendo conto dei valori fob".

18. Tradizionalmente, le statistiche d'esportazione e d'importazione differiscono per vari motivi, fra i quali citiamo:

- a) il fatto che le esportazioni sono generalmente registrate in valori fob, mentre le importazioni sono espresse in valori cif;
- b) la registrazione delle esportazioni e delle importazioni nella moneta nazionale del paese d'importazione e del paese d'esportazione;

.../...

(1) Il problema del controllo della concordanza non esiste per gli Stati ACP beneficiari dell'articolo 17, paragrafo 4, dato che le uniche statistiche da prendere in considerazione sono le statistiche di esportazione di tali Stati.

- c) l'influenza dei termini di trasporto che possono avere come conseguenza che esportazioni registrate come tali nel paese esportatore nell'anno T saranno considerate sempre, nelle statistiche d'importazione, come importazioni effettuate durante l'anno T+1 (1);
- d) il fatto che carichi i quali, dai registri del paese esportatore, risultano destinati alla Comunità, sono dirottati verso altre destinazioni senza aver varcato la frontiera doganale della Comunità;
- e) le perdite dovute ad una serie di fenomeni (essiccazione, avarie, sinistri, ecc.) a seguito delle quali le quantità sbarcate nei porti della Comunità sono inferiori alle quantità dichiarate al momento della spedizione.

19. Dato che il controllo della concordanza è prescritto, bisogna procedere a un arbitraggio fra le due serie statistiche della Comunità e degli Stati ACP (2). A tal fine si ricorre, a seconda dei casi, a cinque metodi intesi a determinare nel modo più preciso possibile la realtà dei movimenti di scambio in funzione delle particolarità proprie a ciascuna situazione:

- a) la serie della Comunità;
- b) la serie dello Stato ACP;
- c) le quantità importate dalla Comunità ed i valori unitari all'esportazione dello Stato ACP;
- d) le quantità esportate dallo Stato ACP ed i valori unitari all'importazione della Comunità;
- e) la media fra le serie della Comunità e dello Stato ACP (3).

.../...

-
- (1) Nello stesso ordine di idee, si ricorda che alcuni importatori possono trattenere in deposito una merce per un periodo più o meno lungo prima di immetterla al consumo o sotto il regime di perfezionamento attivo nella Comunità.
 - (2) Prescindendo da alcuni casi in cui la concordanza è notevole.
 - (3) La scelta del metodo si applica ad ogni caso (prodotto) e non ad ogni Stato ACP. Può succedere quindi che, per un paese che ha presentato diverse richieste, siano seguiti vari metodi.

20. Le operazioni di controllo della concordanza si sono generalmente rivelate più facili di quanto si temesse e, in tutti i casi, è stato raggiunto un accordo su basi reciprocamente accettabili. Al riguardo, è opportuno precisare quanto segue:

- a) il controllo della concordanza viene fatto nelle monete nazionali degli Stati ACP;
- b) il controllo della concordanza è fatto in base allo stesso metodo per quanto riguarda i livelli di riferimento ed i risultati del 1975;
- c) dato che per 5 anni è stato utilizzato lo stesso metodo (4 anni nel periodo di riferimento e 1975), ne consegue logicamente che, per ogni caso, dovrà essere in seguito adottato lo stesso metodo;
- d) il controllo della concordanza è fatto per la Comunità nel suo insieme. Da un punto di vista tecnico, la Commissione ha preso disposizioni affinché si proceda Stato membro per Stato membro. Essa ritiene tuttavia utile tale precauzione solo nei casi in cui esiste una divergenza notevole fra statistiche comunitarie e statistiche dello Stato ACP e per importi rilevanti. Nessuna situazione di questo tipo si è presentata per l'esercizio 1975;
- e) le statistiche controllate non devono essere pubblicate. Tale pubblicazione non farebbe infatti che aumentare le difficoltà che incontrano tutti coloro che utilizzano le statistiche del commercio estero e che si trovano tradizionalmente di fronte al problema delle differenze tra statistiche d'esportazione e statistiche d'importazione: le statistiche armonizzate per le necessità del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione devono essere strettamente limitate a tal uso.

§§ 2. Istruzione delle richieste

21. Questo punto sarà trattato nel capitolo primo della seconda parte.

§§ 3. Scambi di vedute con gli Stati membri

22. Gli scambi di vedute con gli Stati membri non solo hanno permesso di rispondere alle richieste d'informazione ma si sono rivelati estremamente utili (1).

.../...

(1) Cfr. infra, n. 39, nota (1).

§§ 4. Trasferimenti

23. Per le 25 richieste - sulle 30 ricevute dalla Commissione - alle quali, secondo quanto emerso dall'istruzione, doveva essere dato seguito favorevole, sono stati elaborati 25 accordi di trasferimento, 22 dei quali sono stati firmati l'8 luglio 1976 (1) dal sig. CHEYSSON per la Commissione e, per gli Stati ACP, generalmente dal Rappresentante dello Stato ACP presso le Comunità.
24. Per i cinque paesi beneficiari di trasferimenti a titolo del 1975, che si sono impegnati a contribuire alla ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema (2), la firma degli accordi di trasferimento è stata preceduta dalla firma di uno scambio di lettere sulle modalità pratiche di questa contribuzione alla ricostituzione delle risorse.
25. I trasferimenti sono stati fatti nei 30 giorni successivi all'8 luglio 1976, nelle monete comunitarie scelte dagli Stati ACP beneficiari (3) ed ai tassi di cambio specificati dai testi.
26. In tal modo, le operazioni riguardanti il primo anno di applicazione del sistema sono terminate, per quanto riguarda la firma degli accordi di trasferimento, tre mesi circa dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Lomé e, per quanto riguarda i versamenti effettivi, dopo poco più di quattro mesi.

Paragrafo 3: attività delle Istituzioni ACP/CEE

27. L'attuazione dei vari elementi del sistema è stata fatta in stretta collaborazione fra la Commissione e il Gruppo degli Stati ACP. Fra le questioni che hanno potuto essere risolte, citiamo la messa a punto

.../...

-
- (1) Altri due accordi di trasferimento sono stati firmati il 13 luglio. L'ultimo sarà firmato nei prossimi giorni, previa consultazione complementare con lo Stato ACP interessato.
- (2) Articolo 21, §§ 2 e 3 della Convenzione di Lomé.
- (3) Articolo 27, 2° comma dell'Accordo interno.

- del formulario di notifica periodica,
- del formulario per la richiesta di trasferimento,
- dell'accordo di trasferimento.

La maggior parte delle difficoltà bilaterali fra la Commissione e uno degli Stati ACP è stata inoltre rapidamente appianata grazie all'intervento del presidente del Comitato Stabex degli Stati ACP.

28. Il sottocomitato ACP/CEE Stabex si è riunito due volte:

a) nella prima riunione del 27 giugno 1975, ha dovuto esaminare la questione molto importante del primo periodo di applicazione del sistema. Tenuto conto della volontà della Comunità di far beneficiare gli Stati ACP del sistema indipendentemente dall'entrata in vigore della Convenzione, e rimanendo inteso che prima di tale data non avrebbe potuto essere effettuato alcun pagamento, due formule erano possibili:

- lavorare su periodi di 12 mesi con inizio il 1° marzo 1975,
- lavorare su anni civili, prendendo come primo anno di applicazione il 1975.

Per ragioni riguardanti in particolare il metodo generale di elaborazione delle statistiche del commercio estero, si è convenuto di comune accordo di scegliere la seconda formula, ossia quella dell'anno civile. Questa formula può senz'altro creare problemi ad alcuni Stati ACP le cui statistiche sono tenute sia in funzione dell'esercizio di bilancio diverso dall'anno civile, sia in funzione della campagna propria a questa o quella produzione. D'altra parte, però, questa formula presenta il vantaggio di essere omogenea dal punto di vista della gestione, mentre gli anticipi semestrali dovrebbero permettere di attenuarne gli inconvenienti per i paesi che seguono il ritmo delle campagne.

b) Nel corso della riunione del 24 febbraio 1976, il sottocomitato è stato informato dello stato dei lavori per quanto riguarda la attuazione del sistema. In tale occasione gli Stati ACP hanno sollevato alcune questioni intese a modificare il sistema, questioni che verranno trattate oltre.

SECONDA PARTE: prima applicazione dei testi e risultati

Capitolo primo: prima applicazione dei testi

29. Questa prima applicazione dei testi relativi alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione ha permesso, in linea di massima, di avviare d'intesa con gli Stati ACP l'elaborazione progressiva di una dottrina resasi necessaria in quanto i testi non possono prevedere tutto, specialmente nel caso di un sistema senza precedenti.

La Commissione, gestionaria del sistema, in virtù dell'articolo 18 paragrafo 1, pur precisando taluni aspetti del funzionamento del sistema, preferisce andare cauta in questa prima applicazione dei testi relativi alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione. Questo atteggiamento di prudenza che le è sembrato, in questa fase, la miglior garanzia della riuscita del sistema, è stato mantenuto specie per le disposizioni relative alle soglie, ai proventi d'esportazione da prescegliere e alle consultazioni da effettuare.

§§ 1. Soglie: applicazione degli articoli 17, §§ 2 e 19, § 2

30. Secondo la Convenzione gli Stati ACP, per aver diritto ad una richiesta di trasferimento debbono ottemperare a due condizioni preliminari che sono il superamento delle soglie di dipendenza (art. 17, par. 2) e di fluttuazione (art. 19, par. 2). Basandosi su tali disposizioni, la Commissione ha dovuto respingere tre richieste presentate da due paesi, la Sierra Leone e la Liberia, che non soddisfacevano le condizioni stabilite da questi testi.

31. La Sierra Leone ha presentato due richieste di trasferimento a seguito della diminuzione dei suoi proventi d'esportazione delle noci di palmisti e dei minerali di ferro. Questo paese non figura sull'elenco degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 24, quindi sono applicabili le soglie del 7,5%. Nel caso delle noci di palmisti, non era stata raggiunta la soglia di dipendenza del 7,5% rispetto alle esportazioni totali di beni. Nel caso dei minerali di ferro, mentre era soddisfatta la condizione relativa al superamento della soglia di dipendenza, non lo era la condizione relativa alla soglia di fluttuazione.

32. Dal canto suo, la Liberia ha presentato una richiesta volta alla stabilizzazione dei suoi proventi d'esportazione di minerali di ferro per i quali i proventi effettivi erano superiori al livello di riferimento, situazione evidentemente contraria alle disposizioni, estremamente precise e chiare, dell'articolo 19, paragrafo 2.
33. L'articolo 17, paragrafo 2, consente invece una certa possibilità d'interpretazione in quanto dispone: "il sistema si applica ai proventi di uno Stato ACP derivanti dall'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 se, nell'anno precedente quello di applicazione, i proventi delle esportazioni del prodotto o dei prodotti, per tutte le destinazioni, hanno costituito almeno il 7,5% dei proventi totali delle esportazioni di merci di detto Stato". Bisognerebbe quindi sapere se la condizione stabilita del superamento della soglia di dipendenza deve essere soddisfatta per ciascuno dei prodotti considerati individualmente o per ciascuno dei gruppi di prodotti elencati sub a) - m) nel paragrafo precedente dello stesso articolo.
34. Questo problema è sorto in occasione della richiesta presentata dal Niger a seguito della diminuzione dei suoi proventi d'esportazione per le arachidi. Questo prodotto costituisce tradizionalmente una parte molto rilevante dei proventi d'esportazione totali del Niger; l'esportazione era però scesa a zero nel 1974 a seguito di una catastrofe naturale (malattia della pianta).
- Conseguentemente, l'interpretazione secondo la quale ogni prodotto considerato individualmente deve raggiungere la soglia di dipendenza non avrebbe consentito di compensare il Niger della perdita di proventi. Tale interpretazione avrebbe quindi generato, in questo caso estremo di crollo totale, una lacuna e addirittura una contraddizione nel sistema il cui scopo, chiaramente espresso nell'articolo 16 della Convenzione, è di garantire la stabilizzazione dei proventi d'esportazione di taluni prodotti dai quali dipende l'economia degli Stati ACP, come è in particolare il caso per l'arachide del Niger, "e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi".
35. La Commissione ha ritenuto quindi necessario rispettare la logica interna del sistema e tenere quindi conto, in questo caso particolare, della soglia di dipendenza relativa al gruppo "prodotti dell'arachide". La soglia di fluttuazione e la base di trasferimento, invece, sono

state, come per tutte le altre richieste, calcolate per le arachidi in guscio o decorticate considerate individualmente, dato che l'articolo 19 par. 2 non lascia, come già detto in precedenza, adito ad altra interpretazione.

36. Va osservato inoltre che le soglie sono state calcolate in base alle monete nazionali. Il calcolo del tasso di dipendenza che fa intervenire i proventi d'esportazione delle merci totali è infatti necessariamente calcolato sulle cifre degli Stati ACP, che esprimono i proventi in moneta nazionale. Per evitare qualsiasi distorsione, è stato seguito lo stesso metodo per il calcolo del tasso di fluttuazione.
37. Il seguito dell'istruzione delle richieste è stato fatto in base alle cifre controllate in moneta nazionale dello Stato richiedente, convertite poi in unità di conto europee. Le cifre prescelte rappresentano per ogni prodotto il valore dei proventi d'esportazione dello Stato ACP in questione unicamente verso la Comunità, in quanto lo scopo del sistema è di garantire solo la stabilizzazione di tali proventi.

§§ 2. Applicazione dell'articolo 17, § 4

38. La Commissione ha ricevuto quattro richieste da parte di due dei paesi che beneficiano delle disposizioni dell'articolo 17, par. 4: il Burundi, per il cotone e le pelli grezze, e l'Etiopia, per il caffè e le pelli grezze. Le esportazioni di tali paesi sono tradizionalmente orientate verso i paesi terzi e quindi l'applicazione della Convenzione ha portato a prendere in considerazione, senza controllo della concordanza, le statistiche di questi paesi relative alle esportazioni di prodotti citati per tutte le destinazioni.

.../...

Paragrafo 3: consultazioni: articolo 19, paragrafo 4 a) e b)

39. Per questa prima applicazione dei testi, la Commissione non ha dovuto dichiarare inaccettabile alcuna domanda in base all'articolo 19, paragrafo 4 a) (1). Tale testo concerne infatti il caso di una politica commerciale discriminatoria diretta contro le esportazioni a destinazione della sola Comunità.
40. L'articolo 19, paragrafo 4 b), ha invece una portata molto più ampia, in quanto riguarda ogni notevole cambiamento nell'evoluzione delle esportazioni totali dello Stato ACP richiedente e non prevede la non-accettabilità automatica della richiesta, ma consultazioni fra la Commissione e lo Stato richiedente, al termine delle quali l'importo del trasferimento richiesto può eventualmente essere modificato, o ridotto a zero.
41. A tutt'oggi, sono state individuate 16 situazioni (2) dalle quali possono risultare "notevoli cambiamenti" nella "evoluzione delle esportazioni totali". Alcune di esse, come la catastrofe naturale o la riduzione della domanda comunitaria, non sono tali da incidere sulla base del trasferimento, poiché non sono imputabili allo Stato ACP esportatore. Le situazioni invece che risultano da una decisione deliberata possono portare ad una riduzione dei trasferimenti.

.../...

-
- (1) Non si sa ancora se questo articolo debba essere applicato alle richieste risultanti dalle diminuzioni di proventi d'esportazione sul legno greggio. In realtà, tali diminuzioni di proventi sono dovute per il 1975 alla recessione europea; le condizioni di sfruttamento sempre più difficili e la legittima tendenza dei paesi produttori a valorizzazioni sul posto provocheranno, molto probabilmente in futuro, nuove diminuzioni di proventi sul legno greggio; quest'ultimo fattore non è però intervenuto nel 1975 e molto probabilmente durante tale anno non è stata constatata l'esistenza di una politica commerciale particolarmente sfavorevole per le esportazioni nella Comunità.
- (2) Queste situazioni sono le seguenti: catastrofe naturale, riduzione della domanda comunitaria, scioperi nei porti comunitari, riduzione o esaurimento deliberato della produzione, modifica della struttura dei paesi destinatari, aumento dell'autoconsumo, aumento dell'autotrasformazione, alterazione della qualità, dumping, svalutazione di una moneta ACP, scioperi in uno Stato ACP, divieto di esportazione erga omnes per un prodotto Stabex, contrabbando fra Stati ACP, magazzinaggio speculativo, guerra civile, divieto di esportazione erga omnes per un prodotto non Stabex ma che lede le esportazioni di prodotti Stabex.

La varietà delle situazioni e il gran numero di elementi da prendere in considerazione non consentono di fissare una linea di condotta unica e rigida, ma rendono necessaria invece una valutazione caso per caso in funzione delle varie particolarità.

42. L'opportunità di procedere alle consultazioni previste dall'articolo 19 par. 4 b) è stata cercata, per ognuna delle richieste ricevute, mediante l'esame dell'evoluzione dei rapporti fra i vari dati in possesso della Commissione (produzione commercializzata, proventi totali d'esportazione, valori unitari, ecc.) nel periodo di riferimento e nell'anno d'applicazione.

Per conformarsi alla lettera e allo spirito della Convenzione, è stato lasciato un margine di valutazione per l'evoluzione dei vari rapporti, e sono state considerate come "notevoli cambiamenti" le divergenze pari o superiori al 10% rispetto alla situazione esistente nel corso del periodo di riferimento.

La constatazione di queste divergenze non è stata automaticamente collegata con le riduzioni alle quali si è proceduto, ma ha servito semplicemente da segnale per sottolineare che sarebbe stato forse necessario procedere a consultazioni, unico mezzo per giudicare l'incidenza dei cambiamenti constatati sull'importo del trasferimento.

43. Tali divergenze sono state colte non solamente nei quattro casi che hanno dato luogo a riduzioni di trasferimento, ma anche in altri casi in cui le consultazioni hanno permesso di concludere che non vi era incidenza sull'importo del trasferimento o, inversamente, che non si doveva procedere al trasferimento. Si tratta:

- del caffè dell'Etiopia, dove le anomalie constatate sono dovute alla malattia della pianta e dove quindi non si deve procedere alla riduzione del trasferimento;
- del cotone in massa del Ciad, in cui l'aumento dei proventi di esportazione per tutte le destinazioni è largamente superiore al crollo per quanto riguarda la Comunità, ed in cui si constata un notevole cambiamento nella struttura delle correnti d'esportazione, che impediscono di dare seguito favorevole alla richiesta;

- del burro di cacao del Camerun dove le esportazioni totali hanno registrato un aumento largamente superiore alla perdita d'esportazione nella Comunità e non era quindi il caso di procedere ad un trasferimento.

44. In linea di massima, il principio secondo il quale un trasferimento non può essere superiore alla perdita totale è stato applicato in modo sistematico dalla Commissione in particolare nei primi due dei quattro seguenti casi per i quali le consultazioni con lo Stato richiedente hanno dato luogo ad una riduzione del trasferimento richiesto:

- a) e b) Camerun e Costa d'Avorio (legno greggio): diminuzione relativamente più forte dei proventi sulla Comunità rispetto a quelli sulle altre destinazioni;
- c) Figi (olio di copra): notevole modifica della struttura delle correnti di esportazione a seguito di un aumento delle esportazioni a destinazione dell'Australia;
- d) Niger (arachidi): necessità di prendere in considerazione, per la valutazione del trasferimento, l'aumento dei proventi d'esportazione dell'olio d'arachidi, e, in minor misura, dei pannelli, ottenuto unicamente riducendo le esportazioni di semi.

Capitolo II: risultati

45. Per il primo anno d'applicazione, il sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione ha portato, entro i limiti della frazione annuale di 75 milioni di UC, a 25 interventi a favore di 17 Stati per 9 prodotti.

Paragrafo 1: bilancio generale

46. Il bilancio generale dei risultati si presenta come segue:

.../...

TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO 1975

<u>Stato ACP beneficiario</u>	<u>Prodotto</u>	<u>Importo del trasferimento in UCE</u>
BENIN (1)	Arachidi	464.330
	Caffè	1.174.883
	Cotone	4.299.556
	Panelli	1.191.079
BURUNDI (1)	Cotone	965.602
	Pelli grezze	520.053
CAMERUN	Legno greggio	3.601.423
REP. CENTRAFRICANA (1)	Caffè	353.108
R.P. CONGO	Legno greggio	7.361.677
COSTA D'AVORIO	Legno greggio	15.000.000
ETIOPIA (1)	Caffè	9.339.683
	Pelli grezze	5.080.364
FIGI	Olio di copra	615.140
GHANA	Legno greggio	5.176.408
ALTO VOLTA (1)	Arachidi	685.239
	Cotone	175.936
NIGER (1)	Arachidi	5.441.294
	Pelli grezze	507.747
SOMALIA (1)	Banane fresche	1.296.907
	Pelli grezze	635.238
SUDAN (1)	Pelli grezze	1.658.579
TANZANIA (1)	Cotone	1.887.082
TOGO (1)	Caffè	2.680.324
UGANDA (1)	Cotone	1.748.932
SAMOA OCCID. (1)	Cacao	276.978
		72.137.562

(1) Stati ACP meno sviluppati, che beneficiano di trasferimenti non rimborsabili.

Paragrafo 2: bilancio per paese

47. Per quanto riguarda i paesi, la ripartizione fra trasferimenti non rimborsabili e trasferimenti a paesi che si sono impegnati a contribuire alla ricostituzione delle risorse messe a disposizione del meccanismo, che coincide praticamente con quella dei trasferimenti a Stati ACP meno sviluppati e quelli agli altri Stati ACP, è in realtà equilibrata; i primi rappresentano infatti il 56% della massa trasferibile, pari ad un totale di 40.382.914 UCE, i secondi il 44% della massa trasferibile, pari a 31.754.918 UCE.

Ad una scadenza più o meno lunga, e nelle condizioni enunciate all'articolo 21, paragrafo 3 della Convenzione di Lomé, il 44% degli stanziamenti trasferiti a titolo dell'esercizio 1975 saranno rimessi a disposizione del sistema. In modo in cui sarà soddisfatto questo impegno degli Stati ACP interessati costituirà un altro test capitale per l'avvenire del sistema.

48. I trasferimenti effettuati a titolo del sistema rappresentano, rispetto ai proventi d'esportazione dei paesi beneficiari, un apporto la cui entità relativa varia in funzione sia delle perdite constatate e dell'importanza del o dei prodotti considerati nelle esportazioni globali del paese, sia della struttura delle esportazioni (parte della Comunità nelle esportazioni totali).

In diversi casi questo apporto raggiunge notevoli proporzioni. Ad esempio, i trasferimenti rispetto ai proventi totali d'esportazione (tutti i prodotti - tutte le destinazioni - 1974) rappresentano il 24% per il Benin, oltre il 13% per il Niger, il 6,5% per l'Etiopia, il 5,5% per il Burundi, ecc.

49. L'impatto dei trasferimenti effettuati risulta evidentemente in modo ancora più netto quando si confrontano i trasferimenti versati per un determinato prodotto e i proventi d'esportazione (tutte le destinazioni) corrispondenti a questo stesso prodotto (1974). Diamo a titolo di esempio le seguenti percentuali:

.../...

- Burundi (cotone)	63%	- Benin (arachidi)	25%
- Togo (caffè)	39%	- Niger (pelli)	20%
- Niger (arachidi)	39%	- Sudan (pelli)	16%
- Somalia (pelli)	33%	- Etiopia (caffè)	15%
- Burundi (pelli)	33%	- Somalia (banane)	12%
- Benin (cotone)	27%	- Ghana (legno)	11%
- Etiopia (pelli)	27%		

Da tali dati risulta evidente l'importante garanzia data dal sistema ai proventi d'esportazione degli Stati ACP e soprattutto di quelli meno sviluppati.

Paragrafo 3: bilancio per prodotto

50. Per quanto riguarda i prodotti, il bilancio è il seguente:

a) <u>Prodotti</u>	<u>Importi in UCE</u>	<u>%</u>
arachidi	6.590.863	9,14
banane	1.296.907	1,80
legno greggio	31.139.508	43,17
cacao	276.978	0,38
caffè	13.547.998	18,78
cotone	9.077.108	12,58
olio di copra	615.140	0,85
pelli grezze	8.401.981	11,65
panelli	1.191.079	1,65
	72.137.562	100,00
b) <u>Prodotti</u>		
- che hanno risentito della congiuntura	48.618.597	67,4
- che hanno risentito di incidenti locali	23.518.965	32,6

51. Come risulta dal punto b) gli interventi riguardano i prodotti le cui esportazioni sono diminuite a causa della congiuntura sfavorevole nella Comunità e quelli le cui esportazioni hanno subito un calo per la diminuzione della produzione imputabile a circostanze o calamità naturali:

.../...

a) i prodotti che hanno risentito della congiuntura sono legno greggio, cuoio e pelli e cotone, che assorbono rispettivamente il 43, 12 e 13%, ossia insieme il 68% della massa trasferibile. Per i primi due prodotti, la diminuzione è quasi generale per i grandi esportatori; per il cotone, anche se i valori unitari hanno registrato generalmente una diminuzione, in alcuni casi è stata largamente compensata dall'aumento della produzione (Sudan, Ciad);

b) circostanze locali estremamente varie hanno influenzato i proventi d'esportazione di altri prodotti ai quali va il 32% della massa trasferibile; a titolo di esempio:

- malattie (arachidi del Niger, caffè di Etiopia),
- siccità (banane della Somalia),
- ciclone (olio di copra delle Figi).

Il sistema raggiunge in tal modo perfettamente il suo duplice obiettivo di elemento di protezione contro i rischi della congiuntura e contro le diminuzioni di proventi dovute ai crolli di produzione indipendenti dalla volontà degli Stati ACP.

Paragrafo 4: bilancio finanziario

52. Dalle pagine che precedono risulta chiaramente il bilancio finanziario dell'operazione. Bisogna tuttavia aggiungere che per gli Stati ACP può avere un'incidenza il fatto che la base di trasferimento sia calcolata in unità di conto europea, come prescrive, in applicazione della Convenzione, l'articolo 27 dell'Accordo relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità.

53. Al riguardo, due metodi erano possibili:

- 1) il primo consiste nell'utilizzare i tassi di cambio esistenti ad una data fissa per effettuare tutte le conversioni in questione. Tale metodo di un "cambio fisso" presenterebbe il vantaggio di semplificare i calcoli ma anche il notevole svantaggio di lasciare una grande incertezza per quanto riguarda la scelta della data.
- 2) L'altro metodo consiste nell'utilizzare il tasso di cambio annuale medio per ogni periodo interessato.

Tale metodo presenta il vantaggio:

- di riflettere più esattamente la realtà dell'attuale ordine monetario,

- di applicare al sistema le stesse norme di conversione applicate per gli altri flussi monetari della Convenzione.

54. Infatti, "l'unità di conto è una misura di valore unificata, distinta dalle monete nazionali tuttavia ad esse collegata attraverso i tassi di conversione; essa permette anche di fissare prezzi comuni unici per l'insieme della Comunità. Perché l'unità di conto possa però assolvere in modo soddisfacente queste due funzioni, occorre che i tassi di conversione delle monete in unità di conto rispecchino la realtà dei corsi delle monete sui mercati." (1)
55. Per risolvere le difficoltà dovute alla fluttuazione generalizzata delle monete ed eliminare l'arbitrario che non mancherebbe di inficiare la scelta di un tasso di cambio corrispondente ad una data piuttosto che ad un'altra, la Commissione ha preferito adottare il secondo metodo che è sembrato più obiettivo.
56. In pratica, i valori che risultano dalla concordanza effettuata, su richiesta degli Stati ACP, in moneta nazionale dello Stato ACP richiedente, sono stati convertiti in UCE tenendo conto del valore medio della moneta in questione (calcolato in base ai tassi fissati dal FMI) nel periodo di riferimento per il calcolo del livello di riferimento e del tasso di cambio medio relativo al 1975 per il calcolo dei proventi effettivi.
57. Questo metodo, seguito in modo uniforme per l'istruzione di tutte le richieste presentate alla Commissione, presenta il vantaggio di prescindere dalle fluttuazioni delle monete nazionali dei paesi beneficiari.
58. Il pagamento dei trasferimenti è effettuato nella o nelle monete di uno o più Stati membri della Comunità, secondo la scelta dello Stato ACP beneficiario.

.../....

(1) Risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 61/76 del sig. Cousté (GU n. C 158 del 12.7.1976, pagg. 35-37).

PARTE III: prospettive_e_limiti

Capitolo primo: prospettive

Paragrafo 1: prossime fasi dell'applicazione

59. Per la Commissione, gestionaria del sistema, i problemi da risolvere nei prossimi mesi sono, in ordine cronologico, i seguenti (1):

a) l'eventuale versamento di anticipi semestrali in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 6, della Convenzione di Lomé. Potranno pretendere tali anticipi solo i paesi per i quali la Commissione dispone di dati mensili almeno dal 1972. Tali dati sono infatti assolutamente indispensabili per procedere ad una valutazione, per quanto possibile precisa, dell'importo da versare;

b) il controllo, per gli Stati ACP che vi si sono impegnati e che hanno beneficiato di trasferimenti per il 1975, dei dati che servono come base per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema, ossia:

- i valori unitari delle esportazioni dei prodotti in questione nel 1976,
- le quantità di tali prodotti esportati nella Comunità nel 1976.

Tale operazione sarà effettuata in modo che gli importi eventualmente dovuti dagli Stati interessati possano essere rimessi a disposizione del sistema quando si tratterà dei trasferimenti inerenti al 1976;

c) la preparazione delle operazioni di trasferimento per il 1976;

d) l'attuazione del sistema per gli Stati che hanno aderito alla Convenzione dopo la firma a Lomé;

.../...

(1) Oltre alle fasi presentate in questo paragrafo, la Commissione attuerà il sistema previsto nella decisione di associazione dei PTOM la cui dotazione è di 4 milioni di UCE/anno. I PTOM che accedono all'indipendenza durante il periodo di applicazione di detta decisione continueranno, per quanto riguarda il sistema, a essere trattati nel quadro della decisione.

- e) l'uso dei rapporti sull'utilizzazione dei fondi che, in virtù degli accordi di trasferimento, gli Stati beneficiari si sono impegnati ad inviare alla Commissione entro il periodo di 12 mesi dalla firma degli accordi di trasferimento.

Paragrafo 2: conseguenze dell'attuazione del sistema

60. La prima applicazione del sistema ha consentito di mettere in evidenza alcuni problemi relativi ai prodotti disciplinati, come risulta soprattutto dalle spiegazioni sopra fornite per quanto riguarda il legno. Questi problemi sono importanti e devono quindi essere accuratamente esaminati, il che sarà possibile se si disporrà di informazioni dirette che i delegati della Commissione possono raccogliere sul posto, di comune accordo, con gli addetti commerciali degli Stati membri.
61. Un altro problema, che non dovrebbe però presentare difficoltà, è quello della data limite di presentazione delle richieste di trasferimento. E' interesse degli Stati ACP - e la Convenzione di Lomé lo stabilisce - che i trasferimenti siano versati il più rapidamente possibile dopo la constatazione del crollo dei proventi d'esportazione. Inoltre, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 18 della Convenzione di Lomé, ogni operazione annuale deve costituire un tutto, nel senso che i trasferimenti possono essere determinati con certezza solo dopo che saranno note tutte le richieste.

Queste due considerazioni portano a formulare la questione dell'opportunità di convenire con gli Stati ACP una data limite per la presentazione delle richieste di trasferimento, che potrebbe essere il 15 febbraio di ogni anno. In base alla prima esperienza, questa scadenza dovrebbe poter essere osservata senza grandi difficoltà.

62. Infine, la documentazione che l'attuazione del sistema porta automaticamente a raccogliere, consente prospettive molto interessanti che la Commissione ha intenzione di sfruttare nella misura dei suoi mezzi. Citiamo in particolare i punti seguenti:

- gli scarti tra valori effettivi delle transazioni e corsi mondiali,
- l'incidenza dello scarto fra valori cif e fob, che può essere notevole.

Capitolo secondo: limiti

63. In occasione della prima attuazione del sistema è stato necessario precisare, di comune accordo con gli Stati membri e gli Stati ACP, taluni aspetti del funzionamento del sistema in base alle disposizioni della Convenzione che sono relativamente concise su taluni punti. Questo modo di procedere dovrebbe permettere, man mano che si acquisiscono esperienze, di perfezionare il sistema istituito dalla Convenzione di Lomé, oltre a fornire materiale per discussioni internazionali in materia. Per quanto concerne il sistema stesso, è opportuno ora esaminarne i limiti, facendo distinzione fra i limiti che sembra possibile modificare ed i limiti inerenti alla natura stessa del sistema.

Paragrafo 1: limiti suscettibili di modifiche

64. L'aggiunta di prodotti supplementari all'elenco di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Lomé costituisce una preoccupazione notevole per gli Stati ACP, e bisogna aspettarsi alcune richieste visto che taluni Stati considerano che determinati prodotti per loro essenziali non sono stati accolti durante il negoziato.

Al riguardo, l'articolo 17, paragrafo 3, stabilisce chiaramente: "Se però, non prima di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione ...". Il carattere opzionale di questa disposizione (il Consiglio dei Ministri può decidere), i criteri che la informano (dipendenza economica notevole e importanti fluttuazioni) rafforzano l'opportunità che sia il Consiglio dei Ministri del 1977 ad effettuare l'eventuale esame delle questioni che potrebbero sorgere in tale contesto (1).

65. Per quanto riguarda il periodo di riferimento, gli Stati ACP fanno valere che il sistema viene falsato quando uno Stato ACP ha subito una forte diminuzione dei proventi d'esportazione durante il periodo di riferimento fissato dall'articolo 19 della Convenzione, cioè i quattro anni precedenti ogni anno di applicazione. Tale è il caso dei paesi del Sahel colpiti dalla siccità, ma anche di altri paesi la cui evoluzione economica è stata perturbata da avvenimenti vari.

.../...

(1) Si ricorderà in proposito la dichiarazione fatta dalla Comunità in occasione della conclusione dei negoziati secondo la quale "Per motivi di principio la Comunità è decisamente contraria ad includere i prodotti minerali nell'elenco che figura all'articolo 17 ... (e) ... non mancherebbe di opporsi in futuro ad ogni altra inclusione di minerali nell'elenco".

E' necessario anzitutto ricordare che la formula inclusa nella Convenzione è stata originata da una richiesta degli Stati ACP. Bisogna poi mettere in risalto la precisione del testo della Convenzione su tale punto, che non lascia adito all'interpretazione. La richiesta degli Stati ACP è quindi quella di una modifica pura e semplice della Convenzione, su un articolo che è il risultato di un compromesso raggiunto difficilmente nel corso dei negoziati; e a giusto titolo, ci si può chiedere se l'interesse che potrebbe presentare tale modifica giustifichi che si perturbi un equilibrio ottenuto molto laboriosamente.

66. Sembra che non vi sarebbero inconvenienti gravi ad estendere il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4 a nuovi Stati ACP o a taluni prodotti solamente di questo o quel paese (1), a condizione tuttavia che si tratti di paesi le cui esportazioni sono state finora tradizionalmente orientate al di fuori della Comunità.

Paragrafo 2: limiti inerenti alla natura del sistema

67. Il sistema non è:

- una semplice cooperazione finanziaria,
- un appoggio sistematico alla bilancia dei pagamenti,
- un'indicizzazione e neppure una politica delle materie prime.

- a) Il sistema non è una semplice cooperazione finanziaria: la cooperazione finanziaria tende soprattutto, con la realizzazione di progetti e di programmi sviluppo, a correggere gli squilibri strutturali nei paesi in via di sviluppo. Il sistema, invece, si prefigge di garantire agli Stati ACP i proventi che essi possono prevedere in base ai loro livelli di riferimento e che dovrebbero normalmente ricavare dalle vendite sul mercato. Ne consegue in particolare che i trasferimenti non sono prevedibili e quindi non programmabili in quanto la loro materializzazione è funzione dell'apparizione, essenzialmente aleatoria, di un sinistro, cioè il crollo dei proventi di esportazione. In un caso del genere, il sistema si sostituisce semplicemente al mercato per mettere a disposizione del paese gli importi che tale paese attendeva dalle vendite, indispensabili per il suo equilibrio economico.

.../...

(1) Infatti, la formulazione di tale disposizione ("... taluni casi particolari ...") lascia tutte le possibilità.

- b) Come è stato fatto osservare dalla Commissione nella sua comunicazione trasmessa al Consiglio il 13 giugno 1975 (1), lo Stabex non è un sostegno generale sistematico della bilancia dei pagamenti. Per sua natura, infatti, un sistema del genere anche se includesse l'insieme delle esportazioni degli Stati beneficiari, non potrebbe mai consentire di far fronte alla difficoltà di bilancia dei pagamenti dovute al rincaro delle importazioni. Ora, esistono buoni motivi di ritenere che tale sistema, se è perfettamente adatto per garantire una parte dei proventi di esportazione, non è tuttavia adatto a garantirli tutti: prodotti invisibili, manufatti, funzione delle soglie, limitazione delle risorse, ecc. Rimarranno quindi sempre larghi settori della bilancia dei pagamenti (l'insieme delle importazioni e una parte più o meno ampia delle esportazioni) che non potranno essere coperti da tale sistema. Ne consegue non solamente che non esiste alcuna concorrenza fra tale sistema e il finanziamento compensatorio del FMI (2), ma risulta anche evidente la complementarità dei due sistemi. Tutt'al più ci si può interrogare sul doppio compenso risultante da versamenti fatti in virtù dei due sistemi.
- c) Il sistema non costituisce un sostituto, ma un complemento di una politica delle materie prime su scala internazionale, ma almeno sul piano del principio, è opinione sempre più diffusa che gli accordi internazionali di prodotti, o intese analoghe, possono costituire una risposta appropriata a taluni problemi nel settore delle materie prime. Tuttavia anche un accordo mondiale perfetto, che combini una disciplina dei prezzi, una disciplina dell'offerta e la costituzione di scorte regolatrici, sarebbe inoperante per compensare perdite di proventi dovute a un crollo delle quantità; ciò è particolarmente grave per i prodotti agricoli tropicali molto vulnerabili alle instabili condizioni naturali (soprattutto climatiche) di queste regioni. Anche la più razionale disciplina dei mercati lascia quindi tutta la dovuta importanza all'"assicurazione-disoccupazione" consentita dal sistema in caso di crollo congiunturale dei proventi d'esportazione e all'"assicurazione-malattia" che esso garantisce in caso di diminuzione accidentale.

(1) "Azione internazionale per la stabilizzazione dei proventi delle esportazioni (Bollettino CE, Suppl. 6/75) dove si dice in particolare: "Tuttavia, un siffatto sistema (di stabilizzazione) può far sussistere un problema di bilancia dei pagamenti e può non coprire l'insieme dei problemi relativi ai paesi, ai prodotti e alle entrate. E' giusto quindi, anzi necessario, che al di là di un sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di materie prime, la collettività internazionale organizzi un sistema di ricorso definitivo, il cui scopo sarebbe precisamente quello di colmare queste lacune".

(2) Come è dimostrato d'altronde dall'eccellente cooperazione fra la Commissione ed il FMI.